

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2016, n. 2-2986

Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2015. Gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 s.m.i.”;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'articolo 10 co. 2 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

visto l'articolo 43 del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

vista la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizione finanziarie”;

vista la DGR n.1-2844 del 1 febbraio 2016 inerente “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016. L.r. 29 dicembre 2015, n. 29 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizione finanziarie”. Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli ai fini della gestione;

vista la DGR n. 2-2845 del 1 febbraio 2016 avente come oggetto: Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2015. Gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016;

ritenuto necessario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 190 “Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018”, consentire la gestione del bilancio provvisorio 2016 secondo le disposizioni della suddetta l.r. n. 29/2015;

ritenuto quindi opportuno, fatti salvi gli impegni già presenti sul bilancio 2016, assunti negli esercizi precedenti a seguito di apposite deliberazioni di assegnazione delle risorse, stabilire gli importi da rendere disponibili sui capitoli di spesa al fine della gestione del bilancio 2016 in esercizio provvisorio, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2016.

Gli importi disponibili, sono determinati ai sensi dell'art 1 della predetta l.r. n. 29/2015, secondo le seguenti misure:

- *l'intero* stanziamento con riferimento ai capitoli di spese, individuate all'art. 1 comma 2, non soggette alle limitazioni di cui al comma 1, e precisamente i capitoli relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, spese per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, spese per l'attuazione della l.r. 29 ottobre 2015, n. 23, spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea;

- *un dodicesimo per mese* con riferimento ai restanti capitoli di spesa di cui all'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 29/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- fatti salvi gli impegni già presenti sul bilancio 2016, assunti negli esercizi precedenti a seguito di apposite deliberazioni di assegnazione delle risorse, di stabilire gli importi da rendere disponibili sui capitoli di spesa al fine della gestione del bilancio 2016 in esercizio provvisorio, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2016;
- gli importi disponibili sono determinati ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 29/2015, secondo le seguenti misure:
 - *l'intero* stanziamento con riferimento ai capitoli di spese, individuate all'art. 1 comma 2, non soggette alle limitazioni di cui al comma 1, e precisamente i capitoli relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, spese per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, spese per l'attuazione della l.r. 29 ottobre 2015, n. 23, spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea;
 - *un dodicesimo per mese* con riferimento ai restanti capitoli di spesa di cui all'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 29/2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)